



COMUNE DI CAVASSO NUOVO

Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche

Adottato con deliberazione consiliare n.7 del 19-02-2010

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 5 dicembre 2005 n. 29 << Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla Legge Regionale 16 gennaio 2002, n. 2 Disciplina organica del turismo >> e ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.

Articolo 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
 - **Commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
 - **Aree pubbliche:** le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - **Mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - **Fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o festività.
 - **Posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - **Posteggio fuori mercato:** il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
 - **Posteggio stagionale:** il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale per il Friuli Venezia Giulia, per un periodo che va da un minimo di 60 ad un massimo di 240 giorni consecutivi.
 - **Posteggio temporaneo:** il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale per il Friuli Venezia Giulia, per un massimo di giorni 59 che siano consecutivi o non, anche ricadenti su anni diversi.
 - **Posteggio temporaneamente non occupato al mercato:** il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario.

- **Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio per gli operatori con posteggio; dal comune di residenza o di sede legale della società per gli operatori itineranti.
- **Somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande effettuata con mezzo attrezzato su aree pubbliche o di uso pubblico di cui il Comune abbia la disponibilità.

Articolo 3 Esercizio dell'attività.

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società in nome collettivo, società in accomandita semplice su posteggi:
 - a) dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
3. Le autorizzazioni al commercio su area pubblica sono rilasciate nei termini e modalità di cui alla Legge Regionale n. 29/2005.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario presentare apposita domanda al Comune indicando espressamente il settore merceologico: alimentare, non alimentare, alimentare con somministrazione di alimenti e bevande.
5. Per il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande si precisa che le strutture, le attrezzature e i mezzi dovranno possedere la relativa registrazione sanitaria attestante l'idoneità igienico-sanitaria ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004.
6. Per i cittadini stranieri extracomunitari, salvo diversamente stabilito da trattati internazionali, è necessaria la presentazione della carta di soggiorno e/o del permesso di soggiorno in corso di validità.
7. I soggetti appartenenti all'Unione Europea possono esercitare mediante presentazione dell'autorizzazione rilasciata dallo stato di appartenenza, purché tradotta in lingua italiana.

Articolo 4 Autorizzazione rilasciata a soggetti non appartenenti all'Unione Europea

1. Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione.
2. Gli operatori stranieri hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i documenti in merito al permesso di soggiorno assieme all'autorizzazione al commercio, al fine di consentire la verifica della validità del documento di permanenza in Italia.

3. I permessi di soggiorno rilasciati con la dicitura "per lavoro anche stagionale" non sono validi ai fini del rilascio amministrativo permanente. Poiché il permesso di soggiorno è temporalmente limitato l'autorizzazione sarà condizionata al periodo di validità del permesso di soggiorno.

Articolo 5

Concessione di occupazione del suolo pubblico

1. Qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica, edilizia del territorio comunale o una diversa destinazione dell'area pubblica necessita di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Nell'atto di concessione viene identificato il beneficiario dello spazio dato in godimento, la dimensione, la durata e la localizzazione.
3. I concessionari sono obbligati al pagamento dei canoni per l'occupazione dei posteggi, nelle forme prescritte dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Sono altresì obbligati al pagamento dei tributi connessi all'esercizio dell'attività nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
4. Qualora per l'esercizio dell'attività il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono sono tenuti al rimborso - anche in maniera forfetaria - dei relativi costi.

Articolo 6

Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di uno stallo, è rilasciata dal Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'autorizzazione è accompagnata da un atto di concessione del relativo posteggio, recante oltre che gli estremi per l'individuazione del posteggio stesso anche gli obblighi e i divieti al concessionario previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione, al fine della sua validità, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del concessionario, codice fiscale, partita I.V.A.;
 - b) individuazione del posteggio, dimensioni ed esatta collocazione;
 - c) durata e tipologia dell'autorizzazione;
 - d) settore merceologico.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'originale dell'autorizzazione onde consentire l'accertamento della sua posizione. La mancata esibizione dell'originale è punita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 29/2005.
4. La concessione dei posteggi ha durata decennale e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Può essere rinnovata e la richiesta di rinnovo deve pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Cavasso Nuovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 7

Autorizzazione e svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata esclusivamente ai residenti nel comune di Cavasso Nuovo se persone fisiche, o se ivi insiste la sede della società, in caso di persone giuridiche.
2. Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di sottostare alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'esercizio del commercio in forma con automezzo può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
 - b) l'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
 - c) è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo;
3. con riferimento all'art. 43 commi 2 e 3 della Legge Regionale 29/2005 è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante con automezzo nell'ambito delle vie del centro storico.
4. Ulteriori aree di inibizione al commercio itinerante, per motivi di ordine pubblico, viabilità, carattere igienico sanitario, ai fini della salvaguardia di zone aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o per altri motivi di pubblico interesse, potranno essere individuate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Articolo 8 Subingresso

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.
È possibile procedere mediante denuncia d'inizio attività al fine di ottenere la volturazione dei dati autorizzativi e del posteggio assegnato.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Se il trasferimento dell'azienda avviene mortis causa, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
3. Nel caso in cui l'attività sia esercitata su posteggio, la decorrenza del termine decennale di concessione riprende a decorrere dalla data dell'autorizzazione. E' altresì trasferita in capo alla ditta subentrante l'anzianità storica del posteggio.

Articolo 9 Sostituzione

Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività con i criteri e le modalità previsti dall'art. 45 della L.R. 29/2005.

Articolo 10 Modifiche autorizzative

Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche deve, entro 10 giorni dalla richiesta di cambiamento di residenza, ragione sociale, sede legale, legale rappresentante e preposto, comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

Articolo 11
Indirizzi generali in materia di orari

1. Le operazioni di allestimento, vendita, e rimozione delle strutture nell'area del mercato dovranno essere svolte dalle ore 06.30 alle ore 14.00. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere lasciati liberi.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
3. È vietato il commercio in forma itinerante nell'area interessata dal mercato, in concomitanza con quest'ultimo.
4. Il commercio itinerante è vietato nelle giornate domenicali e festive.

Articolo 12
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa nei seguenti casi:
 - a) inosservanza delle dimensioni del posteggio riportate nell'atto autorizzativo, in lunghezza, larghezza e spazio aereo occupato;
 - b) diversa ubicazione dell'attività rispetto al posteggio assegnato;
 - c) sovrapposizione e/o unione di teloni e/o banchi tra gli operatori per ragioni di tutela dell'ordine pubblico e delle vie di fuga;
 - d) violazione delle normative igienico-sanitarie;
2. Nel caso in cui l'operatore incorra nelle predette violazioni si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
3. Nel caso di recidiva delle casistiche suindicate (stessa violazione per due volte in un anno solare, inteso come 365 gg. dalla prima violazione) viene disposta ai sensi dell'art. 81 comma 6 della Legge Regionale 29/2005 la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni 20.

Articolo 13
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui:
 - a) l'operatore in concessione o itinerante o suo delegato non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina sul commercio;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 16 settimane nell'arco di un anno solare. Vengono esclusi i casi di assenza per ferie, malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare, debitamente documentati all'Amministrazione comunale;
 - c) l'operatore non provveda al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP). In tal caso, l'ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca concedendo all'operatore un termine di gg. 15 dalla notifica per sanare la propria posizione. Qualora l'operatore non provveda si procede alla revoca d'ufficio dell'autorizzazione con posteggio;

- d) mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla notifica dell'autorizzazione, salvo proroga per motivi di comprovata necessità quali: malattia, gravidanza e puerperio;
 - e) violazione per inosservanza delle normative igienico-sanitarie nel caso in cui sia già stata sospesa l'autorizzazione.
2. Il posteggio revocato viene soppresso e non più riassegnato.

Articolo 14

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune può procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri a carico. Il nuovo posteggio da assegnare, se possibile avente superficie non inferiore a quella precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri:
- nell'ambito di eventuali posteggi vacanti;
 - nell'ambito di zone limitrofe al mercato;
 - attraverso l'istituzione di nuovi posteggi se tecnicamente possibile e compatibile con le norme urbanistiche e di viabilità.

Articolo 15

Decadenza

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività con posteggio fisso o itinerante decade nei casi previsti dalla legge.

TITOLO 2 - MERCATI

Articolo 16

Mercato cittadino

1. Il presente regolamento conferma il mercato cittadino nella giornata del GIOVEDÌ
2. L'area interessata dal mercato è situata, come evidenziato nell'Allegato A, in piazza Plebiscito.
3. Eventuali ulteriori mercati potranno essere istituiti con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Eventuali spostamenti non permanenti del mercato del lunedì ad altro giorno sono disposti con ordinanza del Sindaco. Il provvedimento deve essere adottato con ragionevole anticipo in modo da poter essere comunicato tempestivamente alle associazioni di categoria, agli operatori e ai consumatori.
5. Nel caso in cui nelle giornate prestabilite per il mercato ricorrano festività istituzionali, su specifica richiesta delle organizzazioni sindacali, fatta pervenire almeno quindici giorni prima, il Sindaco, con propria ordinanza, può autorizzare lo svolgimento del mercato nella stessa giornata festiva.

Articolo 17

Numero posteggi e dimensioni

1. La superficie complessiva destinata ai posteggi del mercato settimanale è di mq 330, esclusi i produttori agricoli.
2. All'interno del mercato sono disponibili 8 (otto) posteggi.

3. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 100 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 2,20, misurata dalla parte più bassa e non deve sporgere, dal confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Articolo 18

Tipologie dei posteggi

1. Le tipologie di settore dei posteggi per il mercato comunale sono le seguenti:
 - a) generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) generi non alimentari;
 - c) produttori propri di prodotti agricoli.
2. Nell'ambito del mercato l'Amministrazione Comunale può riservare posteggi specializzati alimentari e non, per la commercializzazione di prodotti tipici locali.

Articolo 19

Criteri di assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione delle aree per l'esercizio delle attività di cui all'art. 18 comma 1 viene effettuata fino all'esaurimento dei posteggi disponibili per ciascuna categoria.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale.
3. La domanda deve essere prodotta in marca da bollo nell'apposita modulistica predisposta per l'occasione.
4. Al rilascio dell'autorizzazione provvede il responsabile competente.
5. Le concessioni di posteggio per l'esercizio dell'attività, compresa quella stagionale, hanno validità decennale con possibilità di rinnovo.

Articolo 21

Scambio di posteggi

1. È ammesso lo scambio consensuale del posteggio fra gli operatori titolari di posteggio e operanti nel medesimo settore merceologico. Le domande, inoltrate al Comune, devono indicare i posteggi interessati ed essere presentate congiuntamente all'ufficio competente.

Articolo 22

Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08.15 è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio per quella giornata, ad altro operatore.
2. I posteggi occasionalmente liberi o comunque non attribuiti vengono assegnati giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in base ad autorizzazione rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia, adottando come

criterio di priorità il più alto numero di presenze, conteggiate nella graduatoria ufficiale predisposta dal Comune. In caso di parità di presenze al mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio per attività di commercio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione temporanea dei posteggi, ai precari aventi diritto, viene effettuata dal personale del Comando della Polizia Municipale e dell'Ufficio Commercio entro le ore 08.30 del giorno di mercato.
4. Una volta attribuito, il posteggio deve essere occupato dall'assegnatario pena la non attribuzione della presenza nella graduatoria comunale.
5. I soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che si presentano per l'assegnazione temporanea del posteggio hanno l'obbligo di presentarsi personalmente all'assegnazione medesima muniti della copia in originale dell'autorizzazione, non è consentito usufruire dell'istituto della rappresentanza. La mancata esibizione dell'originale è punita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 29/2005.
6. L'operatore viene cancellato dalla graduatoria tenuta presso gli uffici comunali in caso di mancata presenza all'assegnazione del posteggio per complessivi 4 mesi.

Articolo 23

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. È imprenditore agricolo chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati agli agricoltori, che esercitano la vendita dei propri prodotti, deve essere presentata, tramite denuncia di inizio attività, contenente il numero del posteggio richiesto.
3. In caso di contemporaneità delle d.i.a. presentate, l'assegnazione del posteggio è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze al mercato di Cavasso Nuovo;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) anzianità della domanda.
5. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono vincolati esclusivamente a tale attività e non possono essere assegnati anche temporaneamente ad altro operatore che ne facesse richiesta.
6. Non è consentito ai produttori agricoli occupare aree non a loro riservate.

Articolo 24

Istituzione di mercati temporanei

1. L'istituzione di mercati temporanei, in relazione a tradizioni locali o collegati a manifestazioni straordinarie è disposta con deliberazione di Giunta Comunale in cui vengono sempre specificati l'area e il numero dei posteggi previsti nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 25

Spostamento del mercato

1. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire in via provvisoria o definitiva, per ragioni di pubblico interesse.
2. I cambiamenti di calendario permanenti e gli spostamenti di sede definitivi del mercato o di zone omogenee di esso, sono disposti con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Lo spostamento di sede in via temporanea è disposto con ordinanza del Sindaco, per contingenti motivi di interesse pubblico, quali la sicurezza pubblica, la viabilità o per l'indisponibilità dell'area a causa dell'esecuzione di lavori od opere pubbliche. Tale spostamento, salvo i casi di trasferimenti urgenti e imprevedibili, viene comunicato alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche.
4. I nuovi posteggi verranno assegnati ai concessionari aventi diritto, in base all'anzianità di assegnazione del posteggio al mercato cittadino per il quale fa fede il registro tenuto presso gli uffici comunali e in base alle dimensioni dei posteggi disponibili. In caso di parità di anzianità farà fede la data di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio per attività di commercio su aree pubbliche.
5. Lo spostamento del mercato in via definitiva o temporanea viene tempestivamente reso noto mediante avviso esposto all'albo comunale e comunicato alle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale degli operatori del commercio su aree pubbliche.

Art. 26

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio dato loro in concessione e al termine delle operazioni di vendita sono obbligati a raccogliere i rifiuti, depositandoli negli appositi contenitori. L'area occupata alla fine delle operazioni deve essere sgombra da prodotti derivati dall'attività di vendita. Il Comune colloca, laddove l'attività commerciale viene svolta, attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti.
2. Il commerciante su area pubblica è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi.
3. Ai soggetti che esercitano il commercio su area pubblica si applica la disciplina sulla pubblicità dei prezzi e sulle vendite straordinarie prevista dal Capo V della Legge Regionale 29/2005.
4. Il commercio su aree pubbliche di animali può avvenire nel rispetto delle leggi a tutela di essi e non può essere esercitato nella zona riservata ai posteggi per merceologie di carattere alimentare. È vietato lasciare liberi gli animali.
5. L'eventuale copertura del banco deve essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi.
6. È vietata l'esposizione della merce fuori dall'area del posteggio assegnata e il posteggio non dovrà mai essere incustodito; è vietato inoltre vendere al di fuori del posteggio con "*merce a braccio*".
7. È proibito installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali, così come ancorarsi ai sostegni dell'illuminazione pubblica.
8. È proibito inoltre insudiciare, danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo pubblico, tenere materiali che possano generare cattive o nocive esalazioni, tenere in deposito materiali pericolosi.

9. È proibito all'interno dell'area del mercato esercitare giochi, anche se leciti, mestiere di indovino, saltimbanco e giocoliere, fare schiamazzi per attirare la clientela pena l'immediato allontanamento dal mercato. Nei confronti dei trasgressori sarà disposta la sospensione da 1 a 4 frequentazioni del mercato.

TITOLO 3 - FIERE

Articolo 27

Norme relative alle fiere

1. Le fiere sono organizzate dal Comune ovvero da soggetti esterni (enti pubblici, comitati, organizzazioni).
2. Le fiere organizzate dal Comune sono istituite con deliberazione della Giunta Comunale, che indica le caratteristiche merceologiche della manifestazione, le date, i criteri, gli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi nonché la durata delle relative concessioni.
3. Le fiere organizzate da soggetti esterni sono sottoposte ad autorizzazione comunale che provvede con Deliberazione di Giunta Comunale.
4. Quando l'organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, la concessione delle aree pubbliche interessate alla fiera viene effettuata direttamente al soggetto organizzatore che procede autonomamente all'ammissione degli operatori.

Articolo 28

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle attività previste nel presente regolamento sono indicate nell'art. 81 della Legge Regionale 29/2005

Articolo 29

Entrata in vigore e abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il medesimo.

